



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N°227 del 5/01/2018

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 dicembre 2017 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' PRO FIANO A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ALVISINI LUCA PER 4 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.167 LND DEL 23/11/2017

(Gara: PRO FIANO – CASTRUM MONTEROTONDO del 19/11/2017 – Campionato di Seconda Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 200 del 15/12/2017

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

La società Pro Fiano proponeva reclamo avverso la sanzione comminata al proprio calciatore Alvisini Luca che all'atto dell'espulsione comminata dal direttore di gara al 20° minuto circa del II tempo avrebbe protestato spingendo leggermente il direttore di gara facendolo così avanzare di qualche passo. La società reclamante nel proprio scritto difensivo evidenzia che quanto riportato dal direttore di gara nel referto non corrisponda alla realtà dei fatti, infatti, così come riportato nel proprio scritto difensivo, la Pro Fiano sostiene che il proprio calciatore si sia avvicinato all'arbitro non per protestare ma per fraporsi tra i suoi compagni e l'arbitro proprio per evitare eventuali conseguenze disciplinari e che pertanto non poteva essere l'autore della spinta riportata nel referto.

La CSAT, letti attentamente gli atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Alvisini Luca possa essere lievemente ridotta in quanto non emergono evidenti elementi di violenza tali da poter confermare la misura della sanzione del giudice sportivo, considerato anche che nessun segno di protesta verbale ha accompagnato l'uscita dal campo del calciatore espulso.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore ALVISINI Luca a 3 gare.
La tassa reclamo va restituita.

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 dicembre 2017 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. ARDEA C.A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ESPOSITO EDUARDO FINO AL 30/11/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.49 C5 DEL 7/12/2017 (Gara: REAL ROCCA DI PAPA – ARDEA C.A 5 dell'1/12/2017 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Maschile Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 213 del 22/12/2017

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il ricorso in epigrafe, con cui la società ha richiesto la riduzione della squalifica comminata al calciatore Eduardo Esposito, assumendo che egli avesse solo insultato l'arbitro ma di non averlo attinto con degli sputi; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta del calciatore Eduardo Esposito il quale lo ingiuriava ripetutamente prima e dopo la notifica del provvedimento disciplinare, proferendo altresì minacce e attingendo alle spalle l'arbitro con uno sputo;
considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che la condotta del calciatore Eduardo Esposito sia stata correttamente e adeguatamente sanzionata dal Giudice di prime cure.
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.

RECLAMO DEL CALCIATORE MOBILI DARIO RICCARDO (A.S.D. POSEIDON SOCCER) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/03/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.53 LND DEL 7/12/2017 (Gara: MELVIS BATTISTINI – POSEIDON SOCCER del 3/12/2017 – Campionato di Terza Categoria Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 213 del 22/12/2017

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe, con cui il tesserato ha richiesto l'annullamento o la riduzione della propria squalifica, rilevando che egli non abbia sputato verso l'arbitro, non attingendolo, ma solo che gli sia uscita involontariamente saliva dalla bocca nell'ambito di un vivace protesta;
esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha descritto la condotta del calciatore reclamante che, sostituito, sarebbe entrato in campo, sputando verso di lui senza attingerlo;
considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" ma che la condotta del calciatore Dario Riccardo Mobili, benché censurabile e grave, debba essere sanzionata in misura lievemente minore, tenuto conto dei consueti parametri utilizzati in casi analoghi.
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore MOBILI Dario Riccardo al 15/02/2018.
La tassa reclamo va restituita.

ERRATA CORRIGE

Comunicato Ufficiale n°201 del 15/12/2017

PAG. 4

DEPENNARE

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. F.C. CASALATTICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D'AGOSTINI LORENZO PER 5 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.16 LND DEL 16/11/2017

(Gara: F.C. CASALATTICO – NUOVA SANT'ELIA dell'11/11/2017 – Campionato di Terza Categoria Frosinone)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 179 dell'1/12/2017

Visto il reclamo presentato dalla Società La Setina, con il quale chiede a questa Corte di decidere sulla remissione in termine per il ricorso di primo grado.

Alla luce degli atti depositati, sembra palese, che la società La Setina non abbia rispettato i requisiti formali disposti dall'art.46 del C.G.S. con le modalità di cui all'art.29, commi 2 e 3 del C.S.G..

Va altresì evidenziato che non si può considerare prova probante il documento prodotto "Frontespizio di un fax" incomprensibile ed incompleto.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

LEGGASI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. F.C. CASALATTICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D'AGOSTINI LORENZO PER 5 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.16 LND DEL 16/11/2017

(Gara: F.C. CASALATTICO – NUOVA SANT'ELIA dell'11/11/2017 – Campionato di Terza Categoria Frosinone)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 179 dell'1/12/2017

Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società A.S.D. Casalattico, chiede a questa Corte la riformulazione della decisione di primo grado per il ridimensionamento della qualifica del sig. D'Agostini, ritenendo che il direttore di gara abbia deciso lasciandosi indurre dai dirigenti della squadra avversari.

Infatti a detta della società Casalattico, il direttore di gara era voltato di spalle.

Esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha riportato dettagliatamente la condotta violenta del sig. D'Agostino;

Considerando che gli atti di gara fanno piena prova così come previsto dall'art.35 C.G.S. tutto quanto premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

Publicato in Roma il 5 gennaio 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli